

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2006

recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofruttili freschi eseguite in Kenya prima dell'importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofruttili freschi ⁽²⁾, stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell'importazione nella Comunità.
- (2) Le autorità del Kenya hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità del Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS). Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofruttili freschi esportati dal Kenya verso la Comunità sono soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione comunitarie.
- (3) Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni di ortofruttili freschi in provenienza dal Kenya è stato molto ridotto.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

(4) Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dal Kenya con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofruttili freschi, eseguite dal Kenya prima dell'importazione nella Comunità, sono riconosciute in conformità delle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Nome e indirizzo del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Kenya, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su moduli conformi al modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Kenya.